ORIGINALE

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

Via Roma n° 68 – 30010 – Tel 049/5849111 – Fax 049/58489151

ORDINANZA N. 71 del 08-11-2018
OGGETTO:

NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO PER USO DOMESTICO - ANNO 2018/2019

IL SINDACO

VISTO il Regolamento CE n.852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n.882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO Il Regolamento CE n.1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni;

VISTO Il Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D.n. 3298 del 20/12/1928 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 200 del 26/10/2010, Attuazione della Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

VISTO il D.Lgs. n. 131 del 06/11/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;

VISTA la nota della Regione del Veneto n. 611214.50.00.13.00 del 24/10/06;

VISTA la D.G.R.V. 3710 del 20/11/2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 2560 del 16/09/08 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1251 del 28/09/15 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la proposta della "UOC Veterinaria Area B" dell'Az. ULSS 3 Serenissima;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

ACCERTATO che l'art. 13 del succitato R.D. 3298/1928 prevede un'autorizzazione apposita del Sindaco, ma che, per criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in una autorizzazione complessiva e temporanea data dalla presente Ordinanza;

ORDINA

Che i residenti del territorio comunale sono autorizzati alla **macellazione a domicilio, per consumo familiare, degli animali della specie suina per la stagione invernale 2018/2019 attenendosi alle seguenti disposizioni**:

1. la macellazione dei suini presso il proprio domicilio, per l'esclusivo uso familiare, è consentita **fino al 28/02/2019;**

2. è consentita la macellazione a tutti i detentori di 1 (uno) suino, che hanno provveduto a segnalarlo alla UOC SVET-A e tutti i detentori di 2 (due) suini, che hanno provveduto a segnalarlo alla UOC SVET-A e che hanno, quindi, ricevuto un codice identificativo unico di allevamento. Si sottolinea che è possibile macellare detti suini, nel rispetto delle norme in materia di benessere, trasporto e protezione degli animali alla macellazione;

3. è sempre vietata, al di fuori dei macelli autorizzati e riconosciuti, la macellazione degli animali della specie bovina, dei solipedi e degli ovo-caprini;

4. la macellazione domiciliare di suini è consentita, previa autorizzazione della UOC SVET area B, ai cittadini presso i cui insediamenti si allevano o detengono tali animali, registrati presso la UOC SVET area A, del D.Lgs.n.200 del 26.10.2010 e s.m.i.;

5. coloro che intendono macellare altri suini, oltre ai due consentiti, o intendono farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1, dovranno abbattere gli animali presso un macello autorizzato;

6. è vietata la macellazione di suini per contro terzi;

7. gli interessati possono procedere alla macellazione previa comunicazione scritta, **mediante compilazione del "mod. R"** (di seguito allegato e parte integrante), **almeno una settimana prima** o, al più tardi, tre giorni prima della macellazione, al fine di attivare la competente UOC SVET-B e concordare luogo e orario della macellazione. La prestazione va pagata in anticipo tramite bonifico bancario intestato a Az. ULSS 3 Serenissima, IBAN: IT 17 F030 6902 1261 0000 0300 093, riportando la causale del versamento.

Causale del versamento: "Macellazione suini a domicilio – Nome e Cognome".

N. suini	Totale da versare
1	€ 39,40
2	€ 47,40

8. le carni ottenute dalla macellazione dei suini presso il domicilio privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione, all'interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti derivati (insaccati, ecc.) anche nell'ambito dei locali di ristorazione;

9. non sarà autorizzata la macellazione nei giorni festivi, e nei giorni feriali successivamente alle ore 16.00;

10. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico - sanitarie;

11. tutte le operazioni legate alla macellazione, quali l'immobilizzazione, lo stordimento (con pistola a proiettile captivo) e la iugulazione degli animali, devono essere condotte da persone che abbiano un adeguato livello di competenza per l'esecuzione di dette operazioni, in modo da risparmiare agli animali stessi eccitazioni, dolori e sofferenze inutili, ai sensi del reg. CE 1099/2009 e del D.Lgs.n.131/2013. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori sono perseguibili a norma del citato decreto;

12. tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati, sono tenute a disposizione del Veterinario per l'esecuzione della visita ispettiva sanitaria; la lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto dopo l'esito favorevole della visita ispettiva e dell'esame parassitologico per ricerca Trichine, l'attestazione dell'avvenuta visita dovrà risultare da dichiarazione del veterinario su apposito modulo;

13. la macellazione dei suini senza la preventiva autorizzazione o la macellazione degli animali della specie bovina, equina ed ovi-caprina fuori dai centri di macellazione autorizzati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta violazione dell'art. 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. n.3298/1928 sanzionato con l'art.62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all'art.358 del T.U.LL.SS. n.1205/1934 così come modificato dall'art.16 del D.Lgs.n.196/1999) con la **sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00**;

14. contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Il modello "R" e le informazioni inerenti la procedura per la macellazione suini a domicilio sono scaricabili dal sito online dell'Az. ULSS 3 Serenissima – Distretto di Mirano Dolo – Dipartimento di Prevenzione – Veterinaria Area B – Modulistica. Oltre a inviare il mod. R , **è necessario preavvisare** una settimana o, al più tardi, 2 giorni prima della macellazione, **al num. di**

telefono 0415795651 il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 3 Serenissima – Mirano-Dolo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, ore 12.00 - 12.30, **per concordare la visita ispettiva.**

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge

Campolongo Maggiore, lì 08-11-2018

IL SINDACO
Zampieri Andrea
Documento firmato digitalmente